

“ **5. PERMESSO A COSTRUIRE IN ZONA AGRICOLA**

Principale normativa di riferimento: D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; L.R. n. 38 del 1999.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'impresa utente della domanda anche tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dalle singole Amministrazioni comunali;
- Allegazione alla domanda e verifica della completezza formale della documentazione e degli eventuali **elaborati progettuali predisposti da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo o elenco professionale** laddove necessari per gli interventi edilizi da realizzare sulla base del piano aziendale;
- Allegazione alla domanda dell'eventuale atto di approvazione del PUA e della relativa convenzione, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 38/99;
- Richiesta e ritiro – previo specifico mandato dell'utente all'operatore del CAA – del parere (ove richiesto) da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio e degli altri atti di assenso eventualmente previsti dalle normative di settore che attestino la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento per la realizzazione di strutture agricole-produttive destinate ad allevamento, a norma della normativa edilizia e sanitaria regionale con particolare riferimento a quella relativa all'edificabilità in zona rurale anche se riferita a fabbricato rurale ad uso abitativo;

Termine di emanazione del provvedimento finale:

I termini di emanazione del provvedimento, decorrenti dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA, sono quelli di cui di cui all' articolo 20 del DPR 380/01. Il provvedimento edilizio, anche tacito, è subordinato al versamento del contributo per il permesso di costruire se dovuto.

**6. CONCESSIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO AGLI UTENTI DI MACCHINE AGRICOLE (UMA).**

Principale normativa di riferimento: DM n. 454 del 2001; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; DGR n. 843 del 2003.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Compilazione della modulistica predisposta dalle Amministrazioni competenti;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;

- Verifica della completezza degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica;
- Verifica della coerenza formale di quanto riportato nella domanda e nei relativi allegati rispetto a quanto previsto nelle tabelle ettaro – coltura, tenuto conto delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.

Termine di emanazione del provvedimento finale:

Decorso 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione o Ente competente della domanda istruita dal CAA l'impresa istante ha diritto alla emissione del libretto UMA come risultante dalla sottoscrizione della richiesta certificata dal CAA e accettata dal Comune capofila, risultante dall'esito della sopra riportata attività istruttoria. L'emissione del libretto in parola avverrà comunque entro i limiti generali o speciali previsti dalla Regione in materia.

**7. RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO PER I DANNI DA FAUNA SELVATICA.**

Principale normativa di riferimento: Legge n. 157 del 1992; Legge n. 394 del 1991; L.R. n. 29 del 1997; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; L.R. n 17/1995 e ss.mm.ii.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione della domanda con eventuale utilizzo della modulistica predisposta dalle amministrazioni competenti;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di identità dell'istante;
- Inoltro della domanda di indennizzo entro 15 giorni dal verificarsi del danno ovvero, nei termini più restrittivi eventualmente previsti dalle amministrazioni competenti;
- Allegazione alla domanda dei seguenti documenti: a) planimetria del fondo estratta dal fascicolo aziendale con evidenziata la zona di verifica del danno; b) visura catastale, estratta dal fascicolo aziendale, relativa alle superfici interessate dal danno; c) certificato del servizio veterinario della competente ASL per i danni al patrimonio zootecnico, ed ulteriori documenti richiesti dalle amministrazioni competenti;
- Richiesta all'Amministrazione o Ente competente di fissazione della data per il sopralluogo. Partecipano al sopralluogo un incaricato del CAA quale delegato dell'istante, e personale incaricato dall'Amministrazione o Ente competente;
- Sottoscrizione del verbale di sopralluogo, qualora delegati dall'istante, contenente anche l'allegato tecnico con documentazione fotografica esplicativa delle condizioni generali e particolari delle produzioni agricole danneggiate;
- Sottoscrizione della stima del danno, qualora delegati.

#### Termine di emanazione del provvedimento finale:

decorsi 30 giorni le Amministrazioni competenti trasmettono l'istanza istruita come sopra descritto alla Regione Lazio per la successiva corresponsione dell'indennizzo, che avverrà entro i limiti generali o speciali previsti dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti a tal fine destinati.

### **8. AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE ED AL COMMERCIO DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI.**

Principale normativa di riferimento: D.lgs. n. 214 del 2005; DM 12 novembre 2009; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; L.R. n. 9 del 2010.

#### Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione della domanda utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione ed allegazione copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'istante;
- Assistenza all'istante nella descrizione delle attività che si intendono esercitare;
- Assistenza all'istante per la relazione tecnica del processo produttivo;
- Estrazione dal fascicolo aziendale di copia della planimetria dei locali e delle aree con evidenziazione cromatica delle attività esercitabili (es. sementiera) e loro dislocazione ed allegazione di tale documentazione alla domanda;
- Estrazione dal fascicolo aziendale di copia dei titoli di possesso e di conduzione di terreno, locali ed impianti ed allegazione di tale documentazione alla domanda;
- Allegazione alla domanda dell'attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria;
- Allegazione alla domanda della documentazione antimafia, se dovuta, conformemente alla normativa in materia;
- Eventuale allegazione della dichiarazione di "piccolo produttore" formulata sul modulo predisposto dalla Regione per l'esonero dall'iscrizione nel Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);

#### Termine di emanazione del provvedimento finale:

Decorsi 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita dal CAA l'impresa istante è autorizzata ad intraprendere l'attività specificata nella domanda inoltrata dal CAA. Decorso il medesimo termine l'impresa è iscritta nel RUP anche a seguito di presentazione all'Amministrazione competente dell'attestazione rilasciata dal CAA conforme all'Allegato C, punto 2, del presente Regolamento.

## **9. Allineamento delle superfici vitate e trasferimento dei dati nello schedario vitivinicolo.**

Principale normativa di riferimento:

D.M. 16 dicembre 2010. Circolari AGEA

Amministrazione competente:

REGIONE LAZIO, Area Politiche di mercato e organizzazione delle filiere. Progettazione integrata.

Adempimenti istruttori del CAA:

Allineamento delle particelle catastali vitate consistente in:

- implementazione delle informazioni delle UNAR vitate;
- collegamento dei poligoni GIS con le UNAR vitate;
- verifica discordanze relative ai poligoni GIS e UNAR vitate.

Termine di emanazione del provvedimento finale a valenza annuale:

15 giorni dall'acquisizione informatica sul portale SIAN.

## **10. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA E NOTIFICA DI INIZIO DI ATTIVITÀ DI SPANDIMENTO**

Principale normativa di riferimento: legge regionale n. 27 del 1998; d.lgs. n. 99 del 1992, d.lgs n. 152/2006.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Compilazione dell'apposita modulistica indicante:

- a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
- b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
- c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
- d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

- Notifica alle Amministrazioni competenti contenente le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B del D.Lgs. n. 99 del 1992;
- c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A del D.Lgs. n. 99 del 1992;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;

- g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
- h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Termine di emanazione del provvedimento finale:

**30 giorni** dall'inoltro dell'istanza istruita dal CAA. L'attività autorizzata è svolta previa effettuazione della notifica sopra specificata **che deve essere effettuata alle autorità competenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione agronomica.**

**11. COMUNICAZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA AZIENDE ZOOTECHNICHE CONFINATE E NON AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLEVAMENTI ZOOTECHNICI CONFINATI .**

Principale normativa di riferimento: d.lgs. 152/2006 , parte quinta; l.r. n. 14 del 1999 e ss.mm; D.G.R. n. 776/2008, D.G.R. n. 264 del 1/06/2012.

- a) **COMUNICAZIONE:** le aziende di allevamento zootecnico in ambiente confinato di tipologia e di numero di capi potenzialmente presente inferiore a quello indicato nella tabella dell'allegato IV, parte I, alla parte V del d.lgs 152/2006, sono soggette a comunicazione ai fini dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del suddetto decreto e della deliberazione n. 264/2012.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'impresa utente del "Modello di Comunicazione", mediante l'utilizzo di apposita modulistica prevista nella normativa regionale di riferimento.

b) **AUTORIZZAZIONE GENERALE:** Le aziende di allevamento zootecnico effettuato in ambienti confinati per categoria di animali e numero di capi indicati nella tabella riportata alla lettera nn) della parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, ai fini delle emissioni in atmosfera devono, 45 giorni prima dell'installazione dello stabilimento, effettuare domanda di adesione all'autorizzazione generale alle Amministrazioni Competenti.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'impresa utente della domanda di adesione all'Autorizzazione Generale anche mediante l'utilizzo di apposita modulistica prevista nella normativa regionale di riferimento.
- Allegazione alla domanda e verifica della completezza formale della documentazione richiesta dalla normativa regionale di riferimento.
- Allegazione alla domanda della relazione tecnica redatta da **professionisti abilitati ed iscritti ad albi o elenchi professionali;**

- Allegazione alla domanda e verifica della completezza delle schede tecniche relative alle prescrizioni tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati.

Termine di emanazione del provvedimento finale:

**Avvio attività e messa in esercizio dell'impianto decorsi** trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della **comunicazione** istruita e presentata tramite il CAA, fatti salvi i diversi termini previsti da specifiche normative di settore.